



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”* e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 703;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 302, del 29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l’altro, di n. 325 allievi finanziari, a decorrere dal 1° ottobre 2020;

VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 302, del 31 dicembre 2018, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l’altro, di n. 227 allievi finanziari, non prima del 1° ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 28 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio Controllo Atti P.C.M., il 31 dicembre 2020, al n. 3026, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere a tempo indeterminato per l’anno 2020, tra gli altri, n. 520 allievi finanziari (di cui, n. 3 inizialmente destinati al concorso pubblico, per titoli, riservato ai congiunti del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio per l’anno 2020);

VISTA la determinazione n. 330503, datata 23 dicembre 2020, del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale, n. 100, del 29 dicembre 2020, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 571 allievi finanziari per l’anno 2020;

VISTA la determinazione n. 30256, datata 3 febbraio 2021, del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, registrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio, il 26 febbraio 2021, al n. 832, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

VISTA la determinazione n. 80224, datata 23 marzo 2021, del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 12 aprile 2021, al n. 1530, con la quale è stata modificata la composizione del citato Organo collegiale;

VISTE le graduatorie finali di merito allegare al verbale n. 14, datato 8 giugno 2021, redatto dalla Sottocommissione per la valutazione della prova scritta di preselezione, dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, nominata con la suddetta determinazione n. 30256/2021, e successive modificazioni e integrazioni, dalle quali si evince, tra l’altro, che per i posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 1, comma 2:

- lettera a) del bando, non risultano candidati idonei a fronte di n. 2 unità a concorso;
- lettera b) del bando, risultano n. 8 candidati idonei, a fronte di n. 16 unità a concorso;

CONSIDERATO che il richiamato bando di concorso stabilisce, tra l’altro, che qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti, in tutto o in parte, i posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo, gli stessi saranno devoluti agli altri aspiranti iscritti nelle graduatorie finali di merito relative ai posti a concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punti (2)(a) e (2)(b) del medesimo bando;

RILEVATO pertanto di dover destinare i posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo e non ricoperti come di seguito indicato:

- n. 2 unità, ai candidati da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego”;
- n. 8 unità, ai cittadini italiani non specializzati;

TENUTO CONTO che non sono state ricoperte le n. 3 facoltà assunzionali dedicate al concorso per allievi finanziari riservato ai congiunti del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, indetto nel corrente anno, autorizzate con il richiamato D.P.C.M. del 28 dicembre 2020;

RITENUTO di destinare le predette n. 3 unità del contingente ordinario in aumento alle n. 571 unità di cui alla citata determinazione n. 330503/2020, ripartendole nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 703, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010,

D E T E R M I N A

Art. 1

1. Il numero dei posti a concorso di cui alla determinazione n. 330503/2020, citata nelle premesse, è incrementato di n. 3 unità, così devolute:
 - a. n. 2 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punto (1) del bando;
 - b. n. 1 ai cittadini italiani non specializzati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punto (2)(b) del bando.

Art. 2

1. Le graduatorie finali di merito del concorso in preambolo, che fanno parte integrante della presente determinazione, sono approvate.
2. Sono dichiarati vincitori della citata procedura, nell'ordine delle graduatorie di cui al comma 1, i candidati collocatisi alle posizioni:
 - a. per il contingente ordinario:
 - (1) dalla n. 1 alla n. 275 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
 - (2) dalla n. 1 alla n. 120 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani da avviare al conseguimento della specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego";
 - (3) dalla n. 1 alla n. 110 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani non specializzati;
 - (4) dalla n. 1 alla n. 8 inclusa, per i posti riservati ai cittadini italiani non specializzati, in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
 - b. per il contingente di mare, specializzazioni:
 - (1) "Motorista navale":
 - (a) dalla n. 1 alla n. 25 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
 - (b) dalla n. 1 alla n. 11 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani;
 - (2) "Operatore di Sistema":
 - (a) dalla n. 1 alla n. 17 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
 - (b) dalla n. 1 alla n. 8 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 22 giugno 2021

F.to
(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso:

- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
- straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.